



CONSORZIO REGIONALE
PASTICCERI ARTIGIANI

Strada 11/12
Zona industriale Predda Niedda Sud
Sassari

Tel. 079 261 065 - Fax 079 262 031
E-mail: corepa@tiscali.it

STATUTO

- Co. Re. P.A. -
CONSORZIO REGIONALE PASTICCERI ARTIGIANI

Indice degli articoli dello statuto

- Art. 1 - Costituzione del Consorzio
- Art. 2 - Scopi
- Art. 3 - Adesione ad altri consorzi
- Art. 4 - Durata
- Art. 5 - Obblighi dei consorziati
- Art. 6 - Ammissione di nuovi soci e consorziati associati
- Art. 6 bis - Capitale sociale
- Art. 7 - Recesso
- Art. 8 - Esclusione
- Art. 9 - Trasferimento di imprese
- Art. 10 - Notifica
- Art. 11 - Responsabilità dei consorziati
- Art. 12 - Iscrizioni
- Art. 13 - Fondo consortile
- Art. 14 - Contributi
- Art. 15 - Operazioni
- Art. 16 - Penalità
- Art. 17 - Organi del consorzio
- Art. 18 - Costituzione ed obblighi dell'Assemblea
- Art. 19 - Convocazione e riunione dell'Assemblea Ordinaria
- Art. 20 - Assemblea Straordinaria
- Art. 21 - Comitato Direttivo
- Art. 22 - Presidente e Vice-Presidenti o Vice-Presidente
- Art. 23 - Collegio dei Sindaci
- Art. 24 - Segretario
- Art. 25 - Clausola arbitrale
- Art. 26 - Rendimento delle spese
- Art. 27 - Modifiche del contratto
- Art. 28 - Regolamento interno
- Art. 29 - Scioglimento del consorzio
- Art. 30 - Altre norme

Art. 1
Costituzione del consorzio

E' costituito con sede in Sassari un consorzio fra pasticceri e laboratori di pasticceria, gelateria e affini, denominato Co.Re.P.A. - Consorzio Regionale Pasticceri Artigiani.

Art. 2
Scopi

Il consorzio non ha fini di lucro e si propone i seguenti scopi:

- a) provvedere all'approvvigionamento delle materie prime, dei macchinari e attrezzature occorrenti ai consorziati, raccogliere e convogliare gli ordini di acquisto sia in Italia che all'Estero, per la maggiore tutela degli interessi dei consorziati riducendo in tal modo il costo unitario del prodotto;
- b) esercitare una presenza continua e attiva presso i consorziati, tenendoli aggiornati sugli impianti e sulle attrezzature e sulle normative Igienico-Sanitarie, promuovendo convegni di studio ed incontri fra persone ed organismi che operano sul piano della cultura professionale;
- c) contribuire, con opportune provvidenze allo sviluppo delle aziende consorziate, migliorandone l'efficienza e perfezionandone la capacità di lavoro, di produzione e di organizzazione interna e di relazione, collaborando e sostenendo, anche economicamente, le organizzazioni imprenditoriali, artigiani e di carattere sindacale e federativo;
- d) predisporre esposizioni collettive dei prodotti delle aziende consorziate, curarne la presentazione collettiva a mostre e fiere, curare la partecipazione dei consorziati a visite che riguardano manifestazioni specializzate del settore ed a visite ad aziende produttrici di materie prime e macchinari;
- e) produrre e commercializzare i prodotti dei consorziati anche con un proprio marchio e se necessario con l'integrazione dei prodotti di terzi;
- f) svolgere altre attività che siano prettamente connesse a quelle sopra elencate e concludere tutte le operazioni finanziarie che siano necessarie a detti scopi aventi per oggetto il perseguimento di tali affinità;
- g) promuovere corsi di aggiornamento professionale per le imprese artigiane consorziate;
- h) il consorzio può creare nel proprio magazzino una scorta di materie prime, sufficiente per le immediate necessità dei consorziati.

Art. 3
Adesioni ad altri consorzi

Per il conseguimento dei suoi scopi il consorzio potrà aderire ad altri consorzi o forme associative di carattere interregionale o nazionale e a forme federative, purché sia mantenuta integra la propria autonomia decisionale.

Art. 4
Durata

Il consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2036. Esso può essere prorogato o sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'art. 27.

Art. 5
Obblighi dei consorziati

I consorziati per tutta la durata della loro partecipazione al consorzio danno mandato all'ufficio (di cui al successivo art. 15) ad agire a seguito di richiesta da essi, di volta in volta fatta in loro nome e per loro conto, nei limiti del presente contratto e si obbligano:

- a) a sottoporsi a tutti i controlli, da parte degli organi del consorzio, disposti dal Consiglio Direttivo di cui all'art. 21 al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, e trasmettere ad essi i dati e gli elementi che venissero richiesti;
- b) ad osservare lo statuto ed il regolamento interno, a partecipare alle assemblee sia ordinarie che straordinarie, ad osservare il contratto e le deliberazioni consortili e a favorire gli interessi del consorzio, agendo con la massima serietà e correttezza verso il Consiglio Direttivo e gli altri consorziati;
- c) ad osservare le direttive emanate dal consorzio tese a migliorare l'efficienza professionale e associativa ad adempiere a tutte le norme presenti e future riguardanti la legislazione sanitaria, tutelando con il proprio impegno professionale la qualità e la genuinità dei prodotti.
- d) ad accettare un percentuale di ricarica sul prezzo di acquisto delle materie prime, percentuale stabilita dalla assemblea ordinaria sulla base del bilancio preventivo approvato ad ogni inizio dell'anno sociale.
- e) a rimborsare al consorzio le spese sostenute per la esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorzio stesso o deliberate dall'assemblea

Art. 6

Ammissione di nuovi consorziati soci e consorziati associati

Il numero dei consorziati soci e consorziati associati è illimitato, essi hanno pari diritti e la distinzione è fatta ai fini di differenziare la diversa partecipazione come previsto negli articoli 13, 14, e 29 del presente statuto.

Possono chiedere di far parte del consorzio gli imprenditori artigiani esercenti l'attività di pasticceria gelateria e tutte le attività dell'alimentazione, le cui imprese siano iscritte ad uno degli albi provinciali per gli artigiani della Sardegna, purché essi non abbiano in corso procedure di fallimento e non siano interdetti dai pubblici uffici. L'ammissione al consorzio deve essere chiesta con apposita domanda scritta, firmata dall'interessato e diretta al Consiglio Direttivo al quale dovrà esibire, a richiesta, i libri contabili dei due anni precedenti, dichiarare di essere in piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, di attendere la verifica da parte del direttivo o da organi da esso preposti e di accettare la conseguente delibera. Il Consiglio Direttivo di cui il successivo art. 21 non è tenuto a precisare il motivo della eventuale ricusazione. La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa.

Il consorziato socio o associato ammesso, entro trenta giorni dalla richiesta dovrà versare la quota di adesione al capitale sociale come da art. 6 bis.

Al nuovo consorziato socio o consorziato associato verrà comunicata l'ammissione dal Presidente tramite lettera.

Art. 6 bis

Capitale sociale

Il capitale sociale è costituito:

- a) da una quota di adesione fissata all'atto di stipulazione del contratto di consorzio e, nel caso di nuove adesioni, di anno in anno all'apertura dell'esercizio sociale dalla Assemblea Ordinaria;
- b) da una eventuale quota annua da parte dei consorziati soci o associati, il cui ammontare sarà determinato dall'Assemblea Ordinaria nel bilancio preventivo.

Art. 7

Recesso

Il consorziato socio può recedere dal Consorzio alla scadenza del presente contratto e quindi al 31 dicembre 2036; il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, direttamente al Consiglio Direttivo da inviarsi novanta giorni prima della scadenza del 31 dicembre 2036. Al socio che recede gli verrà calcolata una quota sulla base

del patrimonio netto risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2036 e sarà determinata in proporzione alla percentuale versata dal socio ai sensi dell' art. 14 dello statuto, dalla data di attivazione dello stesso. La liquidazione avverrà entro un anno dall'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2036. Prima della scadenza del 31 dicembre 2036, il recesso può essere esercitato unicamente per cessata attività.

Al socio che recede per cessata attività, prima della scadenza del 2036, gli sarà liquidata la percentuale del 50% (cinquantapercento) calcolata sempre in base ai contributi versati ai sensi dell'art. 14, sulla base del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'anno del recesso, ed il restante 50% (cinquanta per cento) sarà liquidato alla scadenza del 2036.

Art. 8 Esclusione

L'esclusione è deliberata dall'assemblea nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio o che si sia reso insolvente verso il Consorzio o non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto dal Consorzio o per grave inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del regolamento interno e delle obbligazioni degli organi del Consorzio o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 9 Trasferimento di impresa

In caso di trasferimento di impresa per causa di morte o per atto fra vivi, il nuovo titolare dell'impresa può subentrare nel contratto di consorzio a condizione che:

- 1) l'impresa sia iscritta nell'albo previsto dall'art. 9 della legge 860 del 1956 e successive modificazioni, nelle rispettive province;
- 2) esso sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione al consorzio.

In ogni caso il sub-ingresso del nuovo titolare deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 Notifica

Le deliberazioni relative alla esclusione dei consorziati, o, nel caso di trasferimento di impresa, alla non ammissione del nuovo titolare, debbono essere notificate dal Presidente agli interessati mediante lettera entro quindici giorni successivi alla deliberazione. Entro trenta giorni dalla data della notifica le deliberazioni possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria. Le deliberazioni diventano operative immediatamente dopo il decorso del termine suddetto, ma la impugnativa davanti all'autorità giudiziaria ha effetto sospensivo.

Art. 11 Responsabilità dei consorziati

I consorziati decaduti o esclusi e i nuovi titolari delle imprese trasferite per causa di morte o per atto fra vivi non ammessi al consorzio sono corresponsabili verso i terzi, nei modi indicati dall'art. 2615 C.C. e successive modificazioni, per tutte le obbligazioni assunte dal consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data stessa. Al consorziato receduto o escluso o non ammesso a seguito di trasferimento di impresa, sarà rimborsato esclusivamente il capitale da lui versato ai sensi dell'art. 6 bis.

Art. 12 Iscrizioni

Tutte le modificazioni relative ai soggetti del contratto di Consorzio per nuova ammissione, recesso, esclusione, trasferimento di azienda, nonché tutte quelle relative agli elementi indicati dall'art. 2612 C.C., debbono essere iscritte nel registro dei consorziati a cura del Consiglio Direttivo e per esso dal Presidente entro dieci giorni dalla data in cui le modificazioni si sono verificate.

Art. 13 Fondo consortile

Il fondo consortile è costituito dai contributi che eventualmente saranno versati dallo Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici locali e da privati in conto capitale al fondo consortile. Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal consorzio verso i terzi. Qualora il consorzio dovesse subire perdite, l'Assemblea Ordinaria potrà deliberare l'utilizzo del fondo consortile per coprire le stesse ed il successivo reintegro dello stesso fondo da parte dei soci stabilendone le modalità ed i termini.

Art. 14 Contributi

Ogni socio dovrà versare, in dodici quote mensili anticipate, un contributo annuo per coprire le restanti spese del consorzio non coperte dalla percentuale di cui all'art. 5, al netto di tutti gli eventuali proventi (interessi attivi, premi, provvigioni ecc.)

L'ammontare di detto contributo sarà determinato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea Ordinaria sulla base di un bilancio preventivo e verrà ripartito in proporzione agli acquisti di materie prime effettuati da ciascun socio, con conguaglio a consuntivo.

Art. 15 Operazioni

Il consorzio può compiere soltanto operazioni e svolgere le attività connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 avvalendosi di una organizzazione appositamente predisposta a tal fine ed attuata sotto forma di ufficio che abbia la sua sede presso quella del consorzio.

Le attività per le quali il consorzio assume obbligazioni verso terzi, in particolare quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte a nome di tutti i consorziati, oppure a nome di alcuni di essi a seguito di specifica richiesta scritta.

Il consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi che è regolata nei modi indicati dall'art. 2615 C.C. e successive modificazioni.

Comunque nessuna operazione che comporti assunzione di responsabilità verso i terzi potrà essere iniziata dal consorzio se in precedenza i consorziati interessati a tale operazione non abbiano dato idonee garanzie, provvedendo al finanziamento dell'operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativo, fornendo adeguata cauzione o in altro modo idoneo stabilito dal regolamento, circa l'adempimento da parte loro delle corrispettive obbligazioni che essi assumono verso il consorzio.

Art. 16 Penalità

Il Presidente, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni del contratto o del regolamento interno o delle liberazione degli organi sociali, invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il Consiglio Direttivo per deliberare i consequenziali provvedimenti ed eventualmente determinare la misura delle penalità.

La deliberazione del Consiglio Direttivo sarà comunicata dal Presidente al consorziato interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il consorziato deve effettuare il versamento della penalità entro 10 gg. dalla comunicazione di cui sopra. In casi particolarmente gravi o di recidiva, la penalità sarà raddoppiata.

Art. 17 Organi del Consorzio

Gli organi amministrativi del Consorzio sono:

- 1) L'Assemblea generale dei consorziati;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente ed i Vice-Presidenti o il Vice-Presidente;
- 4) Il Collegio dei Sindaci.

Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto devono essere affidate unicamente ai soci del Consorzio in regola col pagamento delle quote sociali previste, esclusa la carica dei componenti del Collegio Sindacale che possono essere nominati anche al di fuori.

Art. 18 Costituzione e compiti dell'Assemblea

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, essa è costituita da tutti i consorziati soci e associati e tutti essi hanno diritto al voto a condizione che abbiano interamente versato i contributi e le penali dovute al Consorzio.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei consorziati e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i consorziati. Essa elegge i componenti del Consiglio Direttivo ed i Sindaci. Essa discute ed approva i rendiconti di ogni esercizio e delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Art. 19
Convocazione e riunione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei consorziati. La convocazione sarà fatta a mezzo lettera semplice da spedire ai consorziati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito dovrà contenere l'ordine del giorno, l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione. La seconda convocazione deve essere fissata almeno a distanza di ventiquattro ore dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con telegramma da spedire tre giorni prima di quello della riunione. Il Presidente dovrà consentire la trattazione in Assemblea anche di altri argomenti proposti per iscritto da dieci consorziati almeno tre giorni prima della riunione. L'Assemblea è assistita dal segretario in carica. Ogni consorziato socio o associato può delegare, per rappresentarlo in Assemblea, un consorziato o un familiare o altri che collaborino in qualsiasi forma all'esercizio dell'impresa, ma nessun delegato può avere più di due deleghe. Ogni consorziato ha diritto ad un voto. Per la regolare costituzione dell'Assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati. L'Assemblea in seconda convocazione delibererà validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Ogni consorziato socio o associato ha diritto ad un voto indipendentemente dalla diversità di quota di partecipazione. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno in verbali trascritti in apposito libro, che rimarrà a disposizione dei consorziati per visione. Il verbale sarà firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Art. 20
Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente a seguito di deliberazioni del Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche statutarie, sull'adesione ad altri consorzi, enti, associazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge. Può validamente deliberare in prima convocazione, col voto favorevole dei due terzi dei consorziati aventi diritti al voto, e, in seconda convocazione, col voto favorevole della metà più uno dei consorziati.

Art. 21
Comitato Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove amministratori eletti fra i soci, compreso il Presidente ed uno o due Vice-Presidenti

Il numero dei componenti viene stabilito a maggioranza dall'assemblea.

Il Consiglio dura in carica quattro anni. I membri scaduti possono essere rieletti.

In caso di vacanza provvederà lo stesso Consiglio con deliberazione che sarà valida soltanto sino alla prima riunione dell'Assemblea.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, oltre al Presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale quello di colui che presiede.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per amministrare il Consorzio, esclusi quei compiti che per legge o per contratto sono demandati al Presidente o all'Assemblea.

La responsabilità dei suoi componenti verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato.

E' facoltà del Consiglio Direttivo far partecipare alle riunioni membri di associazioni che possano contribuire a proporre soluzioni utili al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 22
Presidente e Vice-Presidenti o Vice-Presidente

Il Presidente e i Vice-presidenti o il Vice-Presidente sono nominati dal Consiglio Direttivo, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Al Presidente è attribuito il potere di :

- a) convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- b) assumere il personale del Consorzio, escluso il direttore,
- c) rappresentare il Consorzio ad ogni effetto, anche in giudizio;
- d) dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
- e) vigilare sulla conservazione e sulla tenuta dei documenti;
- f) accertare che si operi in conformità degli interessi del Consorzio;
- g) adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Comitato Direttivo.

In caso di sua assenza o di suo impedimento, le sue funzioni saranno esercitate da un Vice-Presidente.

Art. 23
Collegio dei Sindaci

Il controllo della gestione amministrativa o finanziaria del Consorzio è demandato da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti che sono nominati dall'Assemblea. I sindaci scelti fra i soci e non soci, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Art. 24
Segretario

L'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e la direzione del Consorzio ma non la sua rappresentanza, possono essere affidate ad un segretario nominato dal Consiglio Direttivo, che ne determina le attribuzioni ed i poteri.

Art. 25
Clausola arbitrale

Ogni controversia fra i consorziati e fra costoro ed il Consorzio, relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto consortile può essere, su accordo delle parti, deferita alla decisione di un Collegio arbitrale, costituito da tre membri, dei quali uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, che assumerà la funzione di Presidente, dai primi due designati, e in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente quale amichevole compositore e senza formalità di procedure.

Art. 26
Rendiconto delle spese

Il rendiconto delle spese deve essere effettuato a periodi non superiori all'anno solare e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea che deve discuterlo ed approvarlo. Il preventivo delle spese generali è predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

Art. 27
Modifiche del contratto

Le eventuali modifiche dello Statuto, ivi compresi la proroga della durata del consorzio ed il suo scioglimento prima della scadenza, dovranno essere deliberate all'Assemblea straordinaria in conformità a quanto previsto e disposto dall'art. 20.

Art. 28
Regolamento interno

Per la esecuzione e la attuazione del contratto consortile verrà predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato nell'Assemblea apposito regolamento interno, che potrà essere modificato solo con l'approvazione dell'Assemblea.

Art. 29
Scioglimento del Consorzio

In caso di scioglimento del consorzio, l'Assemblea nominerà uno, o più liquidatori, determinandone le competenze. L'importo del capitale sociale di cui all'art. 6 bis che risulti disponibile sarà ripartito fra i soci e gli associati in parti proporzionali ai versamenti effettuati. L'importo del patrimonio sociale e l'eventuale ulteriore residuo attivo dopo aver pagato tutte le passività, verrà suddiviso tra tutti i soci che hanno versato i contributi di cui all'art. 14 in proporzione a quelli versati durante l'intera vita del consorzio.

Art. 30
Altre norme

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile.

- Co. Re.P.A. -
CONSORZIO REGIONALE PASTICCERI ARTIGIANI

Regolamento Interno

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile si dovrà rispettare il seguente regolamento interno.

- 1) Un gruppo che dovrà interessarsi degli acquisti collettivi, il controllo per l'applicazione delle norme di igiene e correttezza commerciale; il programma annuo di acquisti del consorzio è stabilito in un piano di attività, basato sui dati forniti dalle imprese consorziate, nel quale vengono riassunti i contratti di approvvigionamento.
- 2) Un gruppo che dovrà interessarsi delle pubbliche relazioni, quali: la partecipazione dei consorziati a Mostre e Fiere, curare le relazioni con altri consorzi della pasticceria artigiana, la partecipazione a riunioni sulle norme fiscali, igieniche e nuove tecnologie di produzione, di predisporre la migliore forma di pubblicità riguardante il consorzio.
- 3) Un componente del Direttivo assumerà inoltre la carica di Tesoriere, col compito di tenere la contabilità di sua competenza.

Tutte le iniziative dei vari gruppi dovranno essere esaminate dal Presidente prima di diventare esecutive.

Il Presidente quando lo riterrà opportuno, inviterà tutto il Consiglio Direttivo a pronunciarsi sulle iniziative da prendere; a queste riunioni parteciperà anche il collegio dei revisori.

Ogni gruppo dovrà comunicare al Presidente solo i risultati dei lavori di propria competenza, il Presidente li comunicherà al Direttivo.

Il Direttivo si riunirà almeno una volta al mese nella propria sede in Predda Niedda Sud St. 11, oltre ad eventuali altre riunioni in altre sedi; la data della riunione verrà fissata al termine della seduta precedente.

Tutte le commissioni di lavoro potranno far buon uso delle informazioni che riceveranno per il buon adattamento del consorzio.

Le delibere del Consiglio Direttivo e qualsiasi altra iniziativa non dovranno essere in contrasto con le organizzazioni sindacali; le segreterie delle organizzazioni sindacali tramite il proprio personale messo a disposizione del consorzio, sarà disponibile per consigli pratici, preparazione ed invio di circolari ai consorziati, e faranno opera di persuasione presso i loro associati, concorderanno i vari comunicati stampa.

Alle assemblee ed alle riunioni il Direttivo sarà obbligato a partecipare ed i membri dei gruppi di lavoro, previa concessione della parola da parte del Presidente, dovranno spiegare ai consorziati il lavoro svolto e le iniziative che intendono intraprendere a favore del consorzio; il Presidente chiederà all'assemblea dei consorziati l'approvazione per alzata di mano dei vari programmi proposti.

In caso di particolare urgenza i consiglieri potranno essere invitati anche telefonicamente, sarà messo nel verbale che l'invito telefonico è stato

fatto per tale motivo. Ogni consigliere decade dalla carica nel caso di assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni consecutive; in tal caso il suo posto viene immediatamente occupato secondo quanto stabilito dall'art. 21 dello Statuto consortile.

Tutti gli incarichi sociali, compresi quelli del Presidente e vice-Presidente, non sono in alcun modo remunerati.

Il Consiglio Direttivo stabilirà di volta in volta, il rimborso spese da corrispondere ai membri che avrà ritenuto opportuno inviare in missione, in rappresentanza del consorzio.

Ogni consorziato è obbligato per le consegne a domicilio, ad acquistare un minimo di 300/400 € di prodotti tramite ordinativi del consorzio stesso, onde evitare eventuali o ulteriori spese del consorzio. In caso di inosservanza si applicano i provvedimenti di cui agli art. 8 e 16 dello Statuto consortile.

Ogni consorziato è tenuto a comunicare tempestivamente alla sede del consorzio eventuali condizioni di miglior prezzo che siano loro direttamente proposte dai fornitori compresi nel piano di attività nonché da altri fornitori concorrente.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento darà luogo all'addebito degli interessi salvo che l'azienda consorziata non adduca o dimostri validi motivi (formali contestazioni scritte sulla fornitura) altrimenti dopo due consegne saranno sospese le forniture.

Il socio non può diventare associato, mentre l'associato può diventare socio in qualsiasi momento.

Tutti i consorziati hanno l'obbligo di acquistare tutti i prodotti che il magazzino propone, fermo restando che nel caso necessiti di qualche particolare prodotto, sarà il consorzio stesso ad ordinarlo, dietro richiesta del consorziato.

L'impresa consorziata dovrà acquistare obbligatoriamente quei prodotti di cui il consorzio decidesse la commercializzazione con marchio del consorzio in base all'impegno previsto.